

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 05 DIC 2013 ...



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1149

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

**Conferenza Unificata
5 dicembre 2013**

Emendamento sul bilancio consolidato

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1, alla fine del comma 1, aggiungere:

“9-quinques. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo

Motivazione

La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento, pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere secondo le reali possibilità da parte degli enti di introdurre un adempimento molto innovativo e del tutto nuovo per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento, ossia la partecipazione pubblica di maggioranza e/o che siano titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. La formulazione dell'emendamento riprende le fattispecie individuate dal Disegno di Legge di Stabilità 2014 approvato dal Governo.

Sono, infine, prorogati i termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.



Emendamento sulle date di approvazione del rendiconto

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo aggiungere: "e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio"

Motivazione

L'emendamento specifica meglio i termini di approvazione del rendiconto per gli enti in sperimentazione e a regime, stabilendo come termine massimo per l'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali il 31 maggio di ogni anno.



Piano finanziario e fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Motivazione

Gli enti in sperimentazione sono obbligati ad istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con modalità predeterminate dal principio applicato alla contabilità finanziaria. L'emendamento propone di consentire l'inserimento di tale fondo nel piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.



Risorse derivanti dall'alienazione degli immobili del patrimonio

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“Al comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da ”è altresì” sino alla fine del comma sono sostituite da “il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.

Motivazione

Il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.

Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.



Tempi pagamenti

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Motivazione

Molto spesso gli enti locali si trovano in difficoltà a causa del ritardo dell'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle Regioni.

Il ritardo del pagamento ha diversi effetti sul bilancio dei Comuni:

- *blocco di altri lavori programmati per far fronte al pagamento*
- *utilizzo di risorse destinate ad altri progetti*
- *ritardo del pagamento all'impresa che ha eseguito il lavoro,*
- *sofferenze di liquidità.*

Pertanto per accelerare il pagamento delle opere di investimento si chiede agli altri livelli di governo di erogare le risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori da parte dell'ente locale.

Allineare la presentazione del SAL da parte del Comune e l'erogazione dei trasferimenti da parte di Ministeri e Regioni consente inoltre di rendere neutrale, ai fini del Patto di stabilità Interno, la realizzazione di opere da parte del Comune attraverso finanziamenti di altri enti della pubblica amministrazione. Per il principio della competenza finanziaria adottato per il Patto di stabilità interno infatti, i trasferimenti, e quindi anche i contributi ministeriali e regionali, esauriscono la loro utilità nell'anno in cui vengono erogati a prescindere dal loro



utilizzo da parte del Comune. Il problema sorge inoltre nel caso in cui il Comune effettui (cioè "paghi") spese finanziate dal contributo del Ministero o della Regione in un esercizio differente da quello in cui il suddetto contributo viene erogato (cioè, "incassato"), come potrebbe avvenire per progetti che si dispieghino in un arco temporale superiore ad un esercizio finanziario. In questo caso il Comune, pur utilizzando le somme del contributo, per le spese realizzate negli anni successivi a quelli dell'erogazione del contributo stesso dovrà trovare capienza nel proprio bilancio in termini di saldo finanziario per rispettare l'obiettivo di Patto.

Attraverso l'emendamento si fa coincidere il momento della presentazione del SAL, e quindi del presumibile pagamento da parte del Comune, e quella dell'erogazione del contributo, evitando così che le risorse trasferite dagli altri livelli di governo restino bloccate nelle casse degli enti senza poter essere utilizzate a causa dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.



Applicazioni delle sanzioni per sentenze passate in giudicato

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

Motivazione

Alcuni comuni sono condannati a pagare somme derivanti da sentenze. Tali importi non consentono agli enti di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità con la conseguente applicazione delle sanzioni, che in alcuni casi possono mettere in serio rischio le attività del Comune.

Al fine di evitare tale situazione si chiede nel caso in cui tali somme comportino lo sfioramento del patto di stabilità interno di non applicare le sanzioni per il mancato rispetto.



Eliminazione della sanzione sull'indennità di funzione in caso di violazione le Patto di Stabilità

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 26 il punto e) è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento propone di eliminare, tra le sanzioni che si attivano in caso di violazione del Patto di Stabilità, quella che prevede nell'anno successivo all'inadempienza al Patto di stabilità la rideterminazione dell'indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Tale sanzione ricade infatti sulle retribuzioni degli amministratori, mentre si ritiene che l'ambito sanzionatorio debba essere circoscritto alla gestione finanziaria dell'ente locale.



Fondo Svalutazione crediti

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma

“Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto legge decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da “e comunque” sino a “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti “è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento”

Motivazione

Con il presente emendamento si chiede di rendere progressivo l'incremento del fondo svalutazione crediti per gli enti beneficiari dell'anticipazione di liquidità disposta dall'articolo 1 del decreto legge 35 del 2013, relativo al pagamento dei debiti della PA. Portare in un solo anno il fondo svalutazione crediti al valore del 30 per cento dei residui attivi derivanti dai titoli primo e terzo dell'entrata, con anzianità superiore a 5 anni, porterebbe di fatto molti Enti nella condizione di dover nuovamente bloccare i pagamenti ai fornitori, in contrasto con la ratio del provvedimento.

Si suggerisce pertanto di introdurre un criterio di progressività, con quote pari al 5 per cento annuo, sino a raggiungere il limite del 30 per cento stabilito dal decreto legge 35 del 2013.



Procedura di riequilibrio

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma

All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

Motivazione

L'emendamento proposto chiarisce che fino all'intimazione della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario il Comune può avvalersi della procedura per il riequilibrio finanziario.



Proroga entrata in vigore della nuova contabilità

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo aggiungere il seguente comma

“Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, le parole “2015” sono sostituite con le parole “2016”.”

Motivazione

Al fine di permettere a tutte le Pubbliche Amministrazioni di superare le criticità derivanti dall'introduzione dei nuovi principi contabili generali contenuti nel decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, si propone che le disposizioni del Titolo I (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2016 e non dal 2015.



Ampliamento limite indebitamento

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma

“All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma 1-bis.

“1-bis. L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente”

Motivazione

L'emendamento propone di ampliare il limite all'indebitamento disposto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo la possibilità di assumere mutui nei limiti delle quote capitale rimborsate, in deroga ai vincoli imposti dall'articolo in oggetto. L'articolo 204 dispone infatti che “(..) l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.”

Con l'emendamento si consente agli Enti di reperire risorse sul mercato, e finanziare quindi investimenti, anche se si sono già raggiunti i limiti disposti dalla normativa vigente.



Disavanzo da riaccertamento residui

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 3 dell'art. 228 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.”

Motivazione

L'emendamento propone la facoltà di ripianare per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. In questo modo l'eventuale disavanzo può essere coperto in 10 anni e non in 3 anni, come da attuale normativa vigente, incentivando il riaccertamento dei crediti di dubbia esigibilità al fine di avere bilanci più conformi alla reale situazione finanziaria degli Enti.



Spending review 2013, recupero nel 2014-2016 dello scostamento del taglio dal procapite nazionale

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma 6-quater:

6-quater - Per l'anno 2013, ove la riduzione disposta dal comma 6 risulti superiore al valore medio nazionale della riduzione per abitante, il relativo scostamento può essere recuperato dal Ministero dell'Interno, su istanza dell'ente locale, nei tre anni successivi a quote costanti, secondo le modalità di cui al comma 6.”

COPERTURA FINANZIARIA

Alla copertura si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno.

Motivazione

Nell'anno 2013 il decreto per il riparto della la c.d. spending review, secondo quanto disposto originariamente dal decreto legge n. 95 del luglio 2012 art. 16, poi modificato dal decreto legge n.35 dell'aprile 2013, sarebbe dovuto essere pubblicato entro il 15 Febbraio 2013. Come noto, invece, i dati del riparto della spending review 2013 sono stati pubblicati solamente alla fine del mese di Ottobre 2013, recando enormi problemi agli enti che avevano già deliberato il bilancio nei primi mesi dell'anno basando le proprie stime sui dati disponibili in quel momento. Con l'emendamento si chiede di contenere, per il 2013, il taglio al livello medio per abitante registrato su scala nazionale, pari a 37 euro per abitante, facendo recuperare il relativo scostamento negli anni dal 2014 al 2016 attraverso quote costanti. L'impatto finanziario è di complessivi 515 milioni di euro.

In questo modo si limita, seppure parzialmente, l'impatto sui bilanci delle amministrazioni, che se avessero conosciuto nella prima parte dell'anno la riduzione di risorse relativa alla spending review 2013 avrebbero avuto maggiori possibilità di trovare margini nel proprio bilancio per assorbire questo taglio.



Spending review 2012, recupero somme non utilizzate per estinzione o riduzione anticipata del debito

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma 6-quater:

“Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'Interno o dall'Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai Comuni, con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,”.

Motivazione

Per l'anno 2012 la c.d. spending review, decreto legge n. 95 del luglio 2012 art. 16, prevede che ai Comuni soggetti al patto di stabilità interno non sia applicata una riduzione di risorse ma che tali obiettivi di risparmio siano utilizzati dagli Enti per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. Lo stesso decreto legge stabilisce che i Comuni che non utilizzano tali risorse nel 2012 per le finalità sopra indicate subiscono una riduzione del fondo di solidarietà comunale di pari importo nel 2013. Dai dati a disposizione si stima che i Comuni che non hanno utilizzato, anche parzialmente, tali somme nel 2012 siano circa 650 per un valore complessivo di 45 milioni di euro.

Poiché per il 2013 il decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2013 dispone una riduzione del fondo di solidarietà dei Comuni per la spending review che vale complessivamente 2.250 milioni di euro, le predette somme recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale per la mancata estinzione o riduzione anticipata di debito, costituiscono un ulteriore risparmio che si somma a quello stabilito a regime dalla spending review per il 2013.

Con il presente emendamento si chiede che tali somme vengano attribuite ai comuni con decreto del Ministero dell'Interno di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.



Tali somme sono escluse dalle entrate valide ai fini del patto di stabilità interno poiché i Comuni per i quali verrà operato il recupero sul fondo di solidarietà comunale già beneficiano di una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità di pari importo e quindi l'operazione avrebbe effetti sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare.



Sanzione per ritardo invio certificazione del rispetto del patto di stabilità interno

Art. 1. (Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 31 comma 20 della legge 183 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il terzo periodo è abrogato.
- b) Infine è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione prevista per il ritardo dell'invio della certificazione della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non si applica dall'anno 2009.

Motivazione

Gli enti locali devono inviare la certificazione della verifica del rispetto del patto di stabilità interno entro il termine perentorio del 31 marzo. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa in ritardo ed attesti il rispetto del patto di stabilità interno l'ente non può assumere personale a qualsiasi titolo. Con il presente emendamento si chiede di abrogare l'applicazione della sanzione per tale fattispecie e che tale abrogazione sia valida anche per gli anni precedenti, in quanto il patto è rispettato, risulta mancante solo la certificazione, risulta incongrua tale sanzione solo per il mancato invio.



Art. 1.
(Misure finanziarie urgenti)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione. Resta fermo l’obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l’applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.”

Motivazione

La proposta si rende indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 5 bis dell’art. 114 del d.lgs n. 267/2000 compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l’infanzia e farmacie, mediante le Aziende speciali o le istituzioni. Il favor verso i succitati soggetti è stato tra l’altro recentemente esteso con una norma contenuta nell’articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, recentemente convertito in legge 125/2013.



Art. 1.
(Misure finanziarie urgenti)

Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente comma:

“I commi 20 e 21 dell’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 s.m.i., sono abrogati.”

Motivazione

Considerando il notevole impatto dell'emendamento proposto ed i vincoli ivi contenuti, appare superfluo e superato il richiamo alla relazione pre-affidamento per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in quanto nel caso di erogazione da parte di soggetti pubblici partecipati questi ultimi dovranno realizzare gli obiettivi e rispettare gli onerosi vincoli normativi di cui all'articolo 15 in questione.

E' quindi opportuno perseguire logiche di semplificazione amministrativa e normativa, abrogando i commi, come indicati nella proposta sub emendativa.



Art. 1.
(Misure finanziarie urgenti)

Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo le parole “in applicazione degli articoli 14 e 15” è aggiunto il seguente periodo: “La pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera f) dell’articolo 14 è facoltativa nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico in seno a enti ed organismi nei quali la titolarità della carica è gratuita ai sensi dell’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.”

Motivazione

Il carattere onorifico della carica, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, non ha alcuna ricaduta nelle situazioni economiche reddituali/patrimoniali del soggetto incaricato o dei suoi familiari: non sembra quindi motivata la diffusione sui siti web di dati che attengono alla sfera privata della persona, quando gli stessi non hanno rilevanza ai fini del controllo democratico sull’andamento della pubblica amministrazione.



Art. 1.
(Misure finanziarie urgenti)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 6 comma 2 del dl 78/2010, a fine comma è inserita la seguente frase: “ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione.”

Motivazione

Le aziende speciali che gestiscono le farmacie in via esclusiva o in via prevalente, le c.d. pluriservizi, di norma finanziano parte o tutta la loro attività con gli utili derivanti da tale gestione, ricevendo per gli eventuali ulteriori servizi, esclusivamente corrispettivi regolati dai relativi contratti di servizio. Tali enti pertanto non ricevono alcun contributo o trasferimento a titolo di copertura di costi sociali, anzi contribuiscono a limitare i costi di erogazione dei servizi per l’amministrazione, consentendo anche il recupero degli utili. Stante la specificità settoriale è pertanto necessario prevedere che tali soggetti siano esclusi dal succitato divieto e quelli pluriservizi lo siano se l’incidenza dei ricavi farmaceutici supera il 50% dei ricavi totali.



Art. 1.
(Misure finanziarie urgenti)

All'articolo 1, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

- 20. bis All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018”;

Motivazione

Appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità.

L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

- 20 ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
 - a) dopo le parole *“non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno”* sono aggiunte le seguenti: *“, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;*
 - b) le parole *“dell'anno 2008”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'anno 2004.”.*

Motivazione

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012,



che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

- *20 quater.* All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Motivazione

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



Art. 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l’importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell’Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all’atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell’ambito di attuazione del comma 2, dell’articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.”

Motivazione

L’emendamento è volto a proporre una possibile soluzione alla spinosa problematica che limita fortemente l’avvio delle procedure di valutazione delle reti nonché la predisposizione dei piani di sviluppo da porre a gara, per i quali servono sicuramente esperti e tecnici qualificati con conseguente impegno di risorse.

Molte amministrazioni non possono infatti impegnare risorse in bilancio per coprire le spese di gara, in quanto ciò comporterebbe il mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno.

E’ pertanto assolutamente necessario prevedere un meccanismo, senza oneri per Comuni e utenti, che renda possibile mettere a disposizione della Stazione Appaltante, da subito, i corrispettivi una tantum previsti dalla normativa e stabiliti dall’Autorità.

Tale anticipazione da parte del gestore uscente sarebbe poi corrisposta allo stesso dal subentrante all’atto di aggiudicazione. A tal fine, per la riuscita dell’azione è opportuno prevedere il coinvolgimento di alcuni soggetti istituzionali quali finanziatori. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“Le somme di cui all’articolo 8 comma 4 e conseguentemente all’articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%.”

Motivazione

Gli oneri da riconoscere ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, sono assolutamente esigui ed inferiori a quelli che l’amministrazione spunterebbe dal mercato se non vi fosse un tetto imposto per legge allo stesso.

In merito a ciò quello specifico, relativo alla condizione di monopolio ed esclusività nell’ambito, è quanto mai modesto. Considerando che tali risorse, da utilizzare per garantire servizi ai cittadini anche e soprattutto alle fasce deboli, sono assolutamente essenziali per le amministrazioni, ma risultano fortemente limitate, è necessario prevedere un incremento del cap imposto dalla norma.

La misura proposta è comunque di molto inferiore al limite di VRD che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai gestori e non ha ripercussioni sul sistema poichè offerta del gestore in sede di gara ed ampiamente sostenibile. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“Alle somme di cui all’articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l’Autorità riconosce ai fini tariffari.”

Motivazione

Rispetto alle somme spettanti ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, previste nel dm 226/2011, è assolutamente necessario che agli enti proprietari delle reti di distribuzione del gas, il gestore riconosca non solo la remunerazione del relativo capitale investito netto ma anche la relativa quota di ammortamento annuale, che l’Autorità riconosce ai fini tariffari. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

Motivazione

Tale esigenza si coniuga con una significativa consistenza economica dell’affidamento del servizio di concessione della distribuzione del gas naturale, derivante dall’esclusiva sulla gestione dell’ambito di cui il concessionario beneficia nonché dalla regolazione delle gare come prevista dalla nuova normativa. Inoltre l’emendamento consente di reperire risorse per gli enti locali - a fronte di una scarsa consistenza degli oneri di gara - da impegnare nel proprio bilancio per soddisfare i bisogni della comunità di riferimento e garantire la fornitura di servizi come regolamentati. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, al comma 10, il secondo periodo è abrogato.”

Motivazione

La modifica è necessaria in quanto la formulazione della norma ha destato interpretazioni difformi sulla possibilità di gestione delle sedi farmaceutiche comunali ottenute in prelazione.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha chiarito che le modalità di gestione previste all’articolo 9 della legge 457/68 non sono esclusive, ma vanno sicuramente ampliate con le previsioni comunitarie in materia, dalle quali non deriva comunque la cessione di titolarità/autorizzazione, che resta in capo al Comune.

L’emendamento evita quindi possibili contenziosi strumentali che danneggerebbero la concorrenza e l’autonomia comunale in materia, creando disservizi per i cittadini. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

“ x. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

Motivazione

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.



Art. 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“x. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.”

Motivazione

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile parte delle spese sostenute per fronteggiare il fenomeno delle eccezionali nevicate che ha inciso sul territorio di diverse regioni in un arco di tempo compreso tra l'1 e il 24 febbraio 2012 e non ricomprese nel novero di quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio dello stesso anno. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, alle 11 regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i

criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10-bis della legge 95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra che sono oggetto della disposizione proposta, durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi il 9 febbraio u.s. a Palazzo Chigi, tra il Governo, il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dalla legge, assommando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro, risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Amministrazioni interessate si attestano intorno a 197 milioni di euro complessivi.

La differenza tra gli importi autorizzati e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità grava, al momento, esclusivamente sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.



Art. 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

All'articolo 2 è inserito un nuovo comma:

“x. All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole “per l'anno 2009” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2014” e le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “10 milioni di euro”

Motivazione

Per consentire ai Comuni di far fronte alle nuove emergenze in tema di sicurezza urbana e di ordine pubblico si ritiene fondamentale riferirsi a tale Fondo utile a consentire la realizzazione di iniziative sul territorio.



Art. 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

All'articolo 2 è inserito un nuovo comma:

“x.1. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

Motivazione

Per sconfiggere il racket e l'usura la denuncia da parte delle vittime di estorsioni ha un ruolo determinante. E' pertanto necessario creare le condizioni più favorevoli perché questo possa realizzarsi e, soprattutto, perché possa realizzarsi come comportamento diffuso. L'emendamento si propone di incentivare e potenziare l'impegno a combattere tali fenomeni, anche attraverso uno strumento per premiare con incentivi di tipo tributario coloro che denunciano fatti estorsivi o di usura di cui siano rimasti vittima.



Art. 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".

Motivazione

Le spese per gli uffici giudiziari sono attualmente poste in carico ai Comuni in base alla legge 24 aprile 1941 n. 392, ovvero ad una legge pre-repubblicana. I Comuni sostengono tali spese per conto dello Stato ma il rimborso, previsto dalla legge si è progressivamente ridotto negli ultimi anni e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi. Su questo quadro incide poi la riforma della geografia giudiziaria. Si rende indispensabile riportare tali spese alla responsabilità dello Stato essendo al giustizia un servizio statale e non una competenza comunale.



ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente

Art. 2-bis (Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole " 1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'art.4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014"
2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'art.4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.
3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.
5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le



assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione precedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Motivazione

La presente proposta ha l'obiettivo di consentire alle Amministrazioni di realizzare piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento, al fine di conseguire un obiettivo complessivo di risparmio di spesa.

La proposta dunque si pone in continuità con i recenti provvedimenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, intesa come spesa pubblica allargata



comprendente anche il sistema delle società partecipate; ci si riferisce in particolare alle previsioni recate dal D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 11/2011 nonché alle previsioni recate dal D.L. n.95/2012.

La norma inoltre si pone in continuità con le previsioni recate dal DL n. 101/2013 in materia di mobilità del personale delle società partecipate pubbliche.

La proposta prevede infatti la possibilità per le Amministrazioni interessate di definire piani di razionalizzazione del proprio sistema di partecipate, individuando le funzioni ed i servizi che l'Amministrazione intende riacquisire al proprio interno, con contestuale individuazione del fabbisogno di personale e del conseguente risparmio da conseguire.

Al fine di realizzare tale percorso si prevede:

- la possibilità per il personale delle società coinvolte che maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2015 di essere collocato a riposo con i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- in relazione alle funzioni e servizi oggetto di riacquisizione individuati nei piani, la possibilità per l'Amministrazione procedente di realizzare concorsi riservati al personale delle società interessata già impegnato in tali servizi;
- la possibilità per il personale delle società partecipate che risulti comunque eccedentario anche dopo l'applicazione delle precedenti misure di accedere alle misure di Cassa Integrazione in deroga.

La norma non determina oneri aggiuntivi in quanto:

- La maggiore spesa pensionistica iniziale conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere, gravanti comunque sul sistema pubblico;
- Resta confermata la disciplina che sterilizza gli effetti intermini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa;
- Resta confermata la vigente disciplina in materia di limiti di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.



ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente

TARSU

“A decorrere dell'anno 2014, è *incrementata di Euro 4.570.000*, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008”.

Motivazione

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L'importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l'importo destinato ai comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!

Si chiede pertanto che a partire dal 2014 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.



Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Motivazione

La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Con il comma 3 si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno



Contabilizzazione FSC e IMU

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b), comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.
3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.

Motivazione

La previsione normativa in base alla quale il fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU può comportare enormi distorsioni sui bilanci dei Comuni. Tale formulazione, infatti, ha indotto diversi commentatori ad una interpretazione delle norme contabili nel senso di costringere i Comuni a contabilizzare al lordo tutto il gettito dell'IMU, ancorché non di competenza del Comune stesso, per ciò che riguarda la quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a norma del comma 380 della Legge di stabilità 2013.

Imporre la contabilizzazione tra le spese del Comune della quota che alimenta il fondo di solidarietà determina per i Comuni:

- *una duplicazione dell'entrata, in quanto una parte dell'IMU complessiva concorre alla formazione di gran parte dell'entrata da fondo di solidarietà;*
- *un incremento fittizio della spesa corrente, con inevitabili ripercussioni su tutti gli indicatori utilizzati a livello nazionale per il controllo della spesa locale.*

Si pensi, per fare un esempio, alla determinazione dell'obiettivo ai fini del patto di stabilità interno, alla determinazione dei tagli sui trasferimenti fiscalizzati (basati sulla spesa corrente) o sull'andamento distorto del rapporto tra spesa corrente e spesa di personale.

Analoghe possibili distorsioni possono riguardare l'analisi dell'entrata e gli eventuali connessi indicatori.

L'emendamento ha lo scopo di evitare che una modifica di contabilizzazione tra un anno e l'altro, senza effettivi finanziari effettivi, determini pesanti ripercussioni attuali e future sui Comuni.



Modalità di regolazione delle variazioni dell'Imu standard e delle assegnazioni statali per l'anno 2012

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Motivazione

Le stime IMU determinate a maggio 2013 in molti casi si discostano in misura rilevante da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti con notevoli modifiche delle assegnazioni statali o del valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.



ARTICOLO AGGIUNTIVO

1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

a) all'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all'art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Motivazione

Le Regioni che non hanno legiferato prima del decreto "salva Italia", sono attualmente impossibilitate a disciplinare l'apertura di nuove sale cinematografiche generando una situazione di stallo amministrativo per i comuni.

Non è chiaro se il "Salva Italia" va applicato alle aperture delle sale cinematografiche.

Alla luce della vacatio e della attuale confusione legislativa circa la possibilità di applicare il "salva Italia" anche alle nuove aperture di sale cinematografiche, si propone di ritornare all'applicazione della d.lvo 28/2004 che stabiliva criteri e modalità per le nuove aperture. E questo affinché le Regioni che non avevano ancora legiferato prima del "salva Italia" possano trovare soluzione e il legislatore nazionale nel mentre possa darsi una regola chiara in materia.

